



**PROTOCOLLO D'INTESA TRA GLI UFFICI REQUIRENTI
PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA'
IN MATERIA DI VIOLENZA DOMESTICA E DI ABUSO SESSUALE IN DANNO DI
MINORI NEL CIRCONDARIO DI TARANTO**

L'anno duemiladiciotto, il giorno 16 del mese di ottobre nell'ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Taranto

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Lecce
L'Avvocato Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Lecce-Sezione Distaccata di Taranto

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Taranto

premesso

che il Consiglio Superiore della Magistratura con Delibera del 10/5/2018 Prot. P8153/2018 di approvazione della "Risoluzione sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati di violenza di genere e domestica", muovendosi nel solco tracciato da fonti sovranazionali (v. *Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta in materia di violenza contro le donne e di violenza domestica adottata il 7 aprile 2011, sottoscritta l'11 maggio 011, ratificata nel nostro paese con la legge n. 77 del 27 giugno 2013 ed entrata in vigore l'1 agosto del 2014; la Convenzione di Lanzarote del 25 ottobre 2007 per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, ratificata con la legge 1 ottobre 2012 n.172 ; la direttiva 2012 /29/UE del Parlamento Europeo, attuata con la legge n.212 del 15 dicembre 2015, sostitutiva della decisione quadro 2001/220/GAI, che pure definisce la violenza di genere e domestica e sollecita misure, tra l'altro, volte a garantire il diritto di tutte le vittime a ricevere protezione durante le indagini penali) e considerata la centralità sempre più marcata che il profilo della tutela delle vittime dei reati suddetti va assumendo nella legislazione internazionale, eurounitaria e nazionale, si è reso promotore di soluzioni organizzative e modalità operative idonee ad implementare l'efficacia dell'intervento giurisdizionale e a conformarlo alle indicazioni provenienti dalla normativa di settore, ed ha evidenziato la necessità in presenza di minorenni, tanto nella veste di vittime che di testimoni, di rafforzare la cooperazione interna al sistema giudiziario, in particolare quella tra Procure Ordinarie, Tribunale Civile e Magistratura Minorile, invitando gli Uffici giudiziari, considerata la lacunosità normativa, a formalizzare le forme di collaborazione spontanea e virtuosa già esistenti tra i suddetti uffici adottando protocolli che disciplinino le comunicazioni tra i diversi uffici di Procura, l'eventuale reciproca trasmissione degli atti, le modalità della loro utilizzazione ed un concreto coordinamento nella fase della esecuzione di eventuali misure cautelari nei confronti delle persone cui i minori siano affidati*

preso atto

del Protocollo di Intesa in tema di riparto di competenza per i procedimenti civili e di coordinamento in tema di violenza di genere e domestica sottoscritto in data 27 giugno 2018 tra il Tribunale Ordinario di Taranto, la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Taranto, il Tribunale per i Minorenni di Taranto e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Taranto

tenuto conto

- della peculiarità delle indagini relative ai reati di violenza domestica e di abuso sessuale in danno di minori per le conseguenze che da esse discendono nella vita personale e familiare dell'indagato e della vittima;
- della articolata attività investigativa che l'accertamento dei fatti-reato in esame, di norma, comporta sicché risulta indispensabile modulare interventi coordinati e tempestivi sin dal primo momento dell'emersione della *notitia criminis* al fine di evitare sovrapposizioni pregiudizievoli per la vittima e, comunque, garantire una tutela effettiva e tempestiva ai minori e alle donne vittime di violenza fisica e/o psicologica;
- della necessità, tuttavia, di contemperare l'esigenza di tempestività degli interventi civili a tutela dei minori con la riservatezza delle indagini e l'attività di acquisizione della prova;
- dell'esigenza di evitare che la persona sospettata di aver commesso reati in danno di soggetti appartenenti a fasce deboli venga a conoscenza dell'esistenza di indagini a suo carico, e ciò anche al fine di scongiurare ritorsioni nei confronti della vittima e di minorenni;
- della necessità di evitare, nei limiti del possibile, la ripetizione di audizioni di minorenni ed il sovrapporsi di accertamenti psicodiagnostici per gli evidenti rischi di vittimizzazione secondaria e compromissione dell'autenticità del ricordo;
- della lacunosità della normativa - posto che l'art. 609 decies cp individua come interlocutore della Procura Ordinaria il Tribunale per i Minorenni, il cui intervento richiederebbe tuttavia il necessario deposito nel relativo fascicolo degli atti di indagine (intercettazioni o altre forme di investigazione) dai quali emergono condotte illecite in danno dei minori, e ciò in danno del segreto investigativo - e della necessità di assicurare il rispetto sostanziale della suddetta disposizione, pur nella sua incerta formulazione, attraverso una interlocuzione tempestiva e diretta tra i magistrati della Procura ordinaria e quelli della Procura minorile, potendo quest'ultima garantire il rispetto delle esigenze di segretezza e, al contempo, acquisire *aliunde* le informazioni idonee a richiedere un eventuale necessario intervento a tutela del minore;

ritenuto

pertanto di dover facilitare il collegamento tra Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario che proceda per reati commessi in danno di minorenni, in essi ricomprendendosi anche i casi di violenza assistita (*v. Cassazione penale, sez. III, nella sentenza del 17/05/2016, n. 45403, Cassazione penale, sez. I, sentenza del 14 marzo 2017, n. 12328*), e la Procura per i Minorenni, onde attuare un proficuo coordinamento tra attività investigative e azioni civili a tutela dei minorenni vittime di reato e garantire la complementarietà fra l'accertamento della verità e la protezione del minore, senza compromettere il buon esito delle indagini;

le parti in premessa indicate convengono:

Articolo 1

Le premesse e le considerazioni iniziali fanno parte integrante del presente accordo.

Articolo 2

Fermo restando l'obbligo previsto dagli artt. 331-334 cpp per i vari operatori sociali ed incaricati di pubblico servizio nonché per gli esercenti una professione sanitaria di fare denuncia per iscritto, senza ritardo e senza alcun intervento preventivo, al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria ove, nell'esercizio delle loro attività, ricevano o vengano a conoscenza di notizie di abusi o maltrattamenti in danno di minori e/o di donne con figli minori, la gestione delle relative notizie di reato avverrà nel rispetto di quanto di seguito indicato:

1. qualora la *notitia criminis* sia appresa e/o comunicata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario, quest'ultima (nella persona del PM della sezione specializzata "reati in materia di libertà sessuale e tutela delle fasce deboli" o del PM di turno esterno) provvederà tempestivamente, in via diretta o a mezzo Polizia Giudiziaria, ad inoltrarne copia alla Procura per i Minorenni indicando il titolare del procedimento e, successivamente, all'inoltro degli atti compiuti, in caso di eventuale richiesta.

Già in tale prima comunicazione sarà specificato se esistano ragioni concrete di segreto investigativo e se il soggetto indagato sia o non sia già a conoscenza della denuncia a suo carico;

2. in presenza di notizia di reato che presenti profili di particolare gravità e delicatezza, tali da rendere necessaria l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela dei minori, il magistrato della Procura Ordinaria (nella persona del PM di turno esterno o del titolare del procedimento) notizierà nell'immediatezza – direttamente o tramite PG- il PM Minori con cui concorderà eventuali misure da adottare senza ritardo.

In ogni caso il PM della Procura per Minorenni, titolare del procedimento, si metterà in contatto, anche per le vie brevi, con il PM di turno esterno o con il PM titolare del procedimento presso la Procura della Repubblica Ordinaria per conoscere la strategia di indagine che quest'ultimo intende seguire, attuando un coordinamento investigativo che permetta, da un lato, al PM ordinario di intervenire con i cd. "*atti a sorpresa*" presso l'indagato (perquisizioni/sequestri, intercettazioni, misure cautelari) che possano consentire la messa in sicurezza della vittima in tempi rapidi ed efficaci e, dall'altro, di impedire la duplicazione di atti che comportano il rischio di cd. "*vittimizzazione secondaria*" per il minore (ad. es. ascolti e/o incidente probatorio), nonché la conoscenza da parte dell'indagato della pendenza del procedimento penale

3. a tale ultimo fine verrà concordata la trasmissione di atti e la loro utilizzazione da parte della Procura Minorile;

4. al fine di garantire il rispetto delle esigenze di segretezza investigativa, il PM Minorile potrà, ove ritenuto opportuno e non in contrasto con le investigazioni in corso, attivare una autonoma attività informativa mediante l'utilizzo della polizia giudiziaria specializzata e degli organi territoriali competenti (v. Asl o Servizi Sociali) per una verifica del contesto ambientale e familiare in cui il minore è inserito, acquisendo così *aliunde* le informazioni idonee a consentire la presentazione di un ricorso a tutela del minore dinanzi al TM;

5. in ogni caso, il Sostituto Minorile, al fine di evitare il deposito di documentazione la cui conoscenza da parte dei soggetti coinvolti potrebbe compromettere l'esito delle indagini penali in corso, con apposito provvedimento provvederà ad espungere dal fascicolo da inviarsi al TM gli atti non ostensibili e coperti da segreto istruttorio. Tali atti saranno analiticamente individuati e custoditi nella segreteria civile (con modalità specificate in apposita Direttiva Interna) fino alla comunicazione da parte della Procura ordinaria della avvenuta *discovery* con conseguente possibile trasmissione degli stessi al TM per l'unione a quelli già inviati ed utilizzati;

6. qualora la *notitia criminis* sia appresa e/o comunicata alla Procura per i Minorenni, quest'ultima provvederà tempestivamente, prima di assumere un qualsivoglia provvedimento a tutela della vittima (es. allontanamento dalla casa familiare e collocamento in struttura protetta), ad inoltrarne copia alla Procura presso il Tribunale Ordinario , indicando il magistrato titolare del procedimento;

7. in presenza di "notizia di reato" che presenti profili di particolare gravità e delicatezza, tali da rendere necessaria l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela dei minori, il magistrato della Procura per i Minorenni (nella persona del PM di turno esterno o del titolare del procedimento) notizierà nell'immediatezza – direttamente o tramite PG- il PM ordinario con cui concorderà eventuali misure da adottare senza ritardo.

In ogni caso, il magistrato della Procura Ordinaria, titolare del procedimento, presa visione degli atti si metterà in contatto, anche per le vie brevi, con il PM titolare del procedimento presso la

Procura della Repubblica per i Minorenni per conoscere l'attività di indagine/ informativa che quest'ultimo intende seguire, attuando un coordinamento investigativo che permetta, da un lato, al PM ordinario di intervenire con i cd. "atti a sorpresa" presso l'indagato (perquisizioni/sequestri, intercettazioni, misure cautelari) che possano consentire la messa in sicurezza della vittima in tempi rapidi ed efficaci e, dall'altro, di impedire la duplicazione di atti che comportano il rischio di cd. "vittimizzazione secondaria" per il minore (ad es. ascolti e/o incidente probatorio), nonché la conoscenza da parte dell'indagato della pendenza del procedimento penale;

8. il PM Minorile, a sua volta, ai fini del coordinamento delle ulteriori attività, informerà tempestivamente il PM ordinario dei provvedimenti emessi dall'Autorità amministrativa ai sensi dell'art. 403 c.c. nonché della presentazione del ricorso al Tribunale per i Minorenni, specificando le proprie richieste;

9. il PM ordinario comunicherà tempestivamente al PM minorile quando le esigenze di segretezza siano venute meno, al fine di consentire- nei casi di cui al precedente 2.2- l'invio degli atti mantenuti nella propria segreteria al TM ovvero di avviare o riprendere una completa attività di monitoraggio e sostegno materiale e psicologico del minore e del suo nucleo familiare, nell'ambito delle competenze di detto ufficio.

Articolo 3

Gli Uffici della Procura della Repubblica Ordinaria e Minorile si impegnano a tenersi reciprocamente informati, da un lato, dello sviluppo delle indagini relative ai reati in danno di minori ed in particolare della esecuzione di ordinanze di applicazione di misura cautelare e della cessazione del segreto delle indagini preliminari, dall'altro, dell'adozione e della modifica dei provvedimenti in tema di responsabilità genitoriale, connessi ai procedimenti penali pendenti.

I Suddetti uffici si impegnano altresì a coordinarsi nella fase della esecuzione di misura cautelare disposta nei confronti dell'autore della violenza o dell'abuso cui siano affidati minori, onde predisporre adeguate misure a tutela degli stessi ed evitare che possano trovarsi in situazioni di abbandono.

Articolo 4

I Pubblici Ministeri del Tribunale Ordinario e della Procura per i Minorenni si impegnano a diffondere fra le Forze dell'Ordine linee guida in tema d'indagini per i reati di violenza domestica e di abuso sessuale in danno di minori, al fine di garantire tanto la riservatezza e celerità delle indagini preliminari quanto la tempestività degli interventi di tutela dei minori vittime dei reati. Le linee guida saranno condivise con il Procuratore Generale della Repubblica.

Articolo 5

La Procura presso il Tribunale Ordinario e la Procura per i Minorenni si impegnano ad incentivare ed agevolare i rapporti di comunicazione e scambio di informazioni tra gli uffici di polizia giudiziaria che si occupino, di iniziativa o su direttiva d'indagine o delega, dei procedimenti oggetto del presente accordo.

Articolo 6

1. Gli uffici di Polizia Giudiziaria ed i Servizi Sociali dovranno essere sollecitati allo scambio di tutte le informazioni utili per l'espletamento delle proprie funzioni e, nel rispetto del segreto d'indagine, a non adottare iniziative che possano ostacolare l'esercizio delle rispettive competenze se non dopo reciproca consultazione, sentita la magistratura inquirente;

2. Entrambi gli Uffici di Procura richiederanno alla Polizia giudiziaria e ai Servizi sociali di indicare, negli atti trasmessi all'autorità inquirente ordinaria o minorile, se di essi sia stata informata anche la Procura per i Minorenni o quella ordinaria.

Articolo 7

Saranno adottate direttive di polizia giudiziaria volte ad assicurare che negli atti non sia indicata la comunità ove si trovi il minore collocato in struttura protetta.

Articolo 8

Il Procuratore Generale della Repubblica vigilerà, anche attraverso l'Avvocato Generale di Taranto che a lui riferirà, sull'osservanza delle intese raggiunte.


Art 9

L'osservanza delle intese raggiunte è verificata dal Procuratore Generale della Repubblica, direttamente o attraverso l'Avvocato Generale di Taranto, in sede di incontri dedicati da svolgersi almeno annualmente. I Procuratori della Repubblica potranno segnalare all'Avvocato Generale, che riferirà al Procuratore Generale, eventuali problemi concernenti l'efficacia del coordinamento al fine di definire specifiche soluzioni condivise. E' fatta salva l'iniziativa di ciascuna parte di promuovere, in ogni momento, l'intesa per le necessarie integrazioni o modifiche al presente accordo.

Taranto, 16 ottobre 2018.


Letto e sottoscritto

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Lecce
(dott. Antonio Matuccia)




L'Avvocato Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Lecce-Sez. Distaccata di Taranto

(dott. Nicolangelo Ghizzardi)



Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Taranto
(dott. Carlo Maria Capristo)



Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Taranto
(dott.ssa Pina Montanaro)

